

Sezione V - Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dell'attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, ai sensi dell'art 22 L. 221/12, rispondono in solido sia la nostra agenzia che l'intermediario indicato nella sezione II.

b) È facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i riferimenti contenuti nelle Sezioni I e II, o all'impresa preponente, seguendo le modalità ed i recapiti della funzione aziendale competente (ove prevista) indicati di seguito:

| | |
|---|--|
| <p>Groupama Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Rapporti Enti Istituzionali Viale Cesare Pavese 385 - 00144 Roma Fax: +3906 80210979, E mail: reclami@groupama.it http://www.groupama.it/conoscerci/contatti/reclami</p> <p>Ufficio Gestione Reclami - Global Assistance S.p.A. Piazza Diaz 6 - 20123 Milano Fax: +39 02.43.33.5020 - Email: gestione.reclami@globalassistance.it http://www.globalassistance.it/Contattiereclami.aspx#.V-pzrFSL570</p> <p>DARAG ITALIA S.P.A. Ufficio Reclami Via G. Lorenzini, 4 - 20139 Milano; indirizzo di posta elettronica reclami@darag.it; Fax Uff. Reclami: 02 56605902 https://www.darag.it/?page_id=656</p> | <p>MetLife - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma e-mail: reclami@metlife.it https://www.metlife.it/assistenza-clienti-metlife/reclami-metlife/</p> <p>Benvenuti in Italiana" Italiana Assicurazioni Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 fax 02 39717001; e-mail: benvenutitaliana@italiana.it https://www.italiana.it/support/societa-italiana-assicurazioni</p> |
|---|--|

La società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

E' inoltre possibile per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma - pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa proponente. In caso di rapporti di libera collaborazione, è possibile inoltrare il reclamo sia all'intermediario proponente che all'intermediario emittente, utilizzando i riferimenti presenti nelle tabelle delle sezioni I e II.

c) Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>. Si ricorda che il reclamante oltre alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione dei sinistri del ramo RC Auto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dell'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto.

d) In caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B del Registro, è possibile per gli assicurati rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);

e) nel caso di collaborazione con intermediari iscritti nella sezione B del Registro, si comunica che:

| <p align="center">Nota importante per il contraente e l'assicurato Ai sensi dell'art. 118 delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private</p> | |
|---|---|
| <p>In caso di autorizzazione ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati</p> | <p>In caso di mancanza di autorizzazione ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati</p> |
| <p align="center">IL PAGAMENTO DEL PREMIO eseguito in buona fede al broker o ai sui collaboratori HA effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente IMPEGNA l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza scritta rilasciata dall'intermediario.</p> | <p align="center">IL PAGAMENTO DEL PREMIO eseguito in buona fede al broker o ai sui collaboratori NON HA effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON IMPEGNA l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o l'Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.</p> |

Con riferimento al contratto emesso/in emissione, l'intermediario dichiara che l'impresa, in forza dell'accordo sottoscritto, lo ha autorizzato o meno ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati secondo quanto riportato nella Tabella I alla sezione II.